REGOLAMENTO (CEE) N. 2326/70 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1970

relativo ad una gara per la vendita di zucchero bianco detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 38,

considerando che in conseguenza dello stato di taluni quantitativi di zucchero bianco detenuto dall'organismo d'intervento tedesco si rende indispensabile indire una gara per la vendita in partite di una parte di detto zucchero ;

considerando che le norme generali e le modalità per la vendita, per mezzo di gara, di zucchero oggetto di misure d'intervento mediante acquisti, sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'intervento mediante acquisti nel settore dello zucchero (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2274/70 (4), e dal regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudicazione da parte degli organismi d'intervento (5) ;

considerando che il prezzo di vendita dello zucchero che non è destinato all'alimentazione degli animali o all'esportazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, deve essere superiore al prezzo d'intervento in causa ; che pertanto, tenuto conto del modo di condizionamento dello zucchero in causa, conviene fissare il prezzo minimo a 23,06 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che particolarmente per motivi di semplificazione amministrativa occorre prevedere una quantità minima per offerta che corrisponda alla partita in causa ;

considerando che in rapporto particolarmente alle possibilità di estrazione dal deposito, all'atto del ritiro, possono presentarsi difficoltà tecniche che rendono impossibile il rispetto del termine di quattro settimane imposto per detto ritiro ; che pertanto, in conseguenza delle difficoltà eventualmente incontrate, occorre permettere all'organismo d'intervento tedesco e all'acquirente di prevedere di comune accordo un altro termine per il ritiro ;

considerando che non è escluso che all'atto della consegna dello zucchero aggiudicato la quantità sia inferiore a quella di cui alla dichiarazione di aggiudicazione ; che è dunque indicato prevedere, in tal caso, che l'organismo d'intervento tedesco rettifichi in tal senso la dichiarazione stessa ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco procede ad una gara per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto.

2. La gara riguarda un quantitativo di 4.000 tonnellate di zucchero bianco tal quale, suddiviso in due partite come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La gara ha luogo conformemente alle relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 447/68, del regolamento (CEE) n. 1987/69 e alle disposizioni che seguono.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 1987/69 non sono applicabili alla presente gara.

Articolo 4

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1987/69, la pubblicazione del bando di gara ha luogo al più tardi il 20 novembre 1970.

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.
(4) GU n. L 246 del 12. 11. 1970, pag. 3.
(5) GU n. L 253 del 9. 10. 1969, pag. 7.

Articolo 5

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 9,30 del 25 novembre 1970.

Articolo 6

L'organismo di intervento tedesco prende le disposizioni che ritiene utili al fine di permettere agli interessati che gliene facciano domanda l'accesso ai depositi in cui lo zucchero posto in vendita è immagazzinato.

Articolo 7

1. Un'offerta è valida soltanto se essa riguarda la totalità della partita in causa.

2. Un'offerta presentata non può essere ritirata.

Articolo 8

1. Il prezzo minimo dello zucchero è fissato a 23,06 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco, in sacchi carta con rivestimento intermedio in polietilene di contenuto di 50 chilogrammi di peso netto, al netto di imposizioni interne, franco deposito.

2. L'importo del prezzo dello zucchero acquistato deve essere disponibile in moneta tedesca anteriormente al ritiro dello zucchero.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1987/69, l'organismo d'intervento tedesco e l'acquirente possono prevedere di comune accordo, per il ritiro, termini più lunghi di quelli imposti dalle sopradette disposizioni allorquando si presentano difficoltà tecniche per il ritiro stesso.

Articolo 9

1. Nella dichiarazione di aggiudicazione, l'organismo d'intervento tedesco prevede una riserva in merito alla quantità attribuita.

2. Allorchè la quantità consegnata dall'organismo d'intervento tedesco è inferiore alla quantità indicata nella dichiarazione d'attribuzione, tale indicazione è rettificata in funzione della differenza constatata.

Articolo 10

Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo di intervento tedesco senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.

Articolo 11

Le offerte presentate per la presente gara sono comunicate immediatamente alla Commissione dalla Repubblica federale di Germania.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

N. della partita	Luogo di deposito	Quantità (t)
1	Bad Dürkheim	2.000
2	Bous	2.000